

ria, occorre spostare l'entrata in vigore dei medesimi oneri all'inizio della stagione aeronautica Winter 2011;

Ritenuta necessaria la prosecuzione del regime onerato sulle rotte da e per Lampedusa e Pantelleria al fine di assicurare la continuità territoriale alla popolazione delle isole minori siciliane;

Acquisito il parere favorevole della Regione Siciliana alla proroga del regime onerato attualmente in vigore sulle medesime rotte;

Tenuto conto degli impegni finanziari assunti dall'ENAC e dalla Regione Siciliana per assicurare la proroga della convenzione in essere con il vettore Meridiana S.p.A. per l'affidamento dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea sulle rotte da e per Lampedusa e Pantelleria in regime onerato;

Constatato un puro errore materiale nel testo dell'Allegato Tecnico al decreto del 15 dicembre 2010 sopra citato relativo alla rotta Lampedusa - Palermo;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 987 del 15 dicembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011, è così modificato:

«Art. 2. — Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 30 ottobre 2011».

Art. 2.

L'art. 7 del decreto ministeriale n. 987 del 15 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011, è così modificato:

«Art. 7. — A decorrere dalla data del 30 ottobre 2011 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2009, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico su alcune rotte aeree».

Art. 3.

Al paragrafo 3.1), lettera e) Tra Lampedusa e Palermo, dell'Allegato Tecnico al decreto ministeriale n. 987 del 15 dicembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011, sono apportate le seguenti correzioni:

dopo - 1 volo giornaliero da operarsi per tutto l'anno con aeromobile con capacità non inferiore a 44 posti, nella seguente fascia oraria: leggasi «15.00 - 16.00» anziché «6.30 - 07.30»;

dopo - 1 volo giornaliero da operarsi dal 1° novembre al 30 aprile con aeromobile con capacità non inferiore a 68 posti, e dal 1° maggio al 31 ottobre con aeromobile con capacità non inferiore a 120 posti, nella seguente fascia oraria: leggasi «06.30 - 07.30» anziché «15.00 - 16.00».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 23 marzo 2011

Il Ministro: MATTEOLI

11A04111

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 marzo 2011.

Regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini con particolare riferimento al titolo II, sezione II relativo al sistema di etichettatura facoltativo delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;


Visto il decreto ministeriale 30 agosto 2000 concernente indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il regolamento (CE) n. 543/2008 del consiglio del 16 giugno 2008 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;

Visto il regolamento CE n. 589/2008 della commissione del 23 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004 recante modalità per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, come modificato dal decreto ministeriale 27 novembre 2009;

Visto il decreto ministeriale n. 9021 del 12 giugno 2009 relativo all'istituzione della Commissione sistemi di qualità nazionali avente il compito di individuare i sistemi



di qualità nazionali nonché le modalità di riconoscimento e funzionamento degli stessi e il decreto dirigenziale n. 3161 del 1° marzo 2010;

Visti i decreti ministeriali n. 6617 del 28 aprile 2010 e n. 7997 del 19 maggio 2010 che modificano ed integrano con ulteriori membri la Commissione sistemi di qualità nazionali;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990;

Considerato che la valorizzazione dell'agroalimentare riveste un ruolo fondamentale per la tutela dell'agricoltura e favorisce l'inserimento dei giovani agricoltori;

Considerata l'opportunità da parte dei produttori di valorizzare le proprie produzioni mediante l'adozione di sistemi di qualità che siano conformi alle normative comunitarie, anche al fine di facilitare ai produttori l'adesione alle azioni di sostegno previste dallo sviluppo rurale;

Considerato che la produzione, la distribuzione e la promozione di prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità riveste un ruolo rilevante nell'economia dell'Unione europea;

Considerata l'esigenza di riconoscere sistemi di qualità nazionali nel settore zootecnico, sia con riferimento al prodotto tal quale, sia con riferimento ai prodotti trasformati;

Considerata l'esigenza di armonizzare le norme sulla etichettatura facoltativa già in vigore nei settori delle carni bovine e avicole con quelle del costituendo Sistema qualità nazionale zootecnica;

Ritenuto necessario tener conto degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e nazionale per l'etichettatura in taluni settori zootecnici, al fine di non duplicare adempimenti ed oneri per i produttori;

Ritenuto opportuno individuare le azioni necessarie al coordinamento, indirizzo e organizzazione delle attività di qualificazione, valorizzazione, informazione e promozione dei prodotti del sistema agroalimentare italiano, con particolare riferimento ai prodotti di qualità, in modo da assicurare, in raccordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la partecipazione dei soggetti interessati;

Ritenuto di dover fornire al consumatore informazioni corrette in merito ad un prodotto definito «di qualità superiore» nonché di dover garantire una maggiore tutela dei produttori e dei consumatori;

Ritenuto parimenti di dover individuare, nel rispetto della normativa comunitaria, un sistema di qualità nazionale per il settore zootecnico e la relativa modalità di accesso dei produttori ai singoli disciplinari di produzione da esso previsti;

Ritenuto prioritario intervenire nel settore zootecnico con riferimento al prodotto non trasformato;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 10 febbraio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il Sistema di qualità nazionale zootecnica (di seguito per brevità anche *SQN*), istituito in conformità con quanto previsto dall'art. 22 paragrafo 2 del regolamento CE n. 1974/2006, individua i prodotti agricoli zootecnici destinati all'alimentazione umana con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale nel settore zootecnico.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono stabilite le seguenti definizioni:

prodotto agricolo zootecnico destinato all'alimentazione umana: qualunque prodotto agricolo primario di origine zootecnica destinato all'alimentazione umana;

settore produttivo zootecnico: insieme delle filiere produttive finalizzate alla produzione di: carne bovina, suina, ovina, caprina, bufalina, equina, avicola, cunicola, latte, uova, miele, prodotti dell'acquacoltura ed elicoltura;

filiera agroalimentare: sequenza di fasi e operazioni coinvolte nella produzione, lavorazione, distribuzione e movimentazione del mangime e dell'alimento, dalla produzione primaria al consumo;

tipologie di prodotto: prodotti diversi afferenti ad una stessa filiera con caratteristiche specifiche relativamente ai processi di produzione, oppure alla qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti, intendendosi per tali gli standard commerciali minimi imposti dalla normativa. Le diverse tipologie di prodotto, afferenti ad una stessa filiera, devono possedere caratteristiche qualitative commercialmente differenziabili sul mercato e possono essere oggetto di disciplinari diversi;

operatori: soggetti, singoli o associati, appartenenti ad una filiera agroalimentare;

qualità superiore: caratteristica qualitativa superiore agli standard minimi previsti dalla normativa vigente, dimostrabile attraverso basi oggettive.

Art. 3.

*Requisiti e garanzie
del Sistema di qualità nazionale zootecnica*

1. Il Sistema di qualità nazionale zootecnica prevede i seguenti requisiti:

un disciplinare di produzione vincolante per tipologia di prodotto che individua i processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la «qualità superiore» del prodotto e/o del processo. Il disciplinare deve prevedere obblighi tassativi concernenti metodi di ottenimento che garantiscano caratteristiche specifiche di processo



produttivo oppure una qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti;

un piano di controllo delle specifiche di processo e/o prodotto contenute nel disciplinare di produzione, il rispetto del quale è verificato da un organismo di controllo indipendente;

la rispondenza agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

2. Il Sistema di qualità nazionale zootecnia garantisce: il diritto di accesso a tutti i produttori comunitari legittimamente interessati;

la trasparenza del sistema e la rintracciabilità dei prodotti.

Art. 4.

Disciplinari di produzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia

1. In applicazione dell'art. 32, comma 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1698/2005 il Ministero, nell'ambito delle diverse tipologie di prodotto afferenti ad una stessa filiera, può riconoscere uno o più disciplinari di produzione purché diversificabili in base alle caratteristiche specifiche di ciascuno legate ai processi di produzione, oppure alla qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti.

2. Ciascun disciplinare di produzione di cui al precedente comma 1 è redatto secondo linee guida stilate dalla commissione SQN di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 9021/2009 che, per la redazione delle stesse, è integrata da tutte le regioni ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 15. Le linee guida per la stesura dei disciplinari di produzione sono adottate d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

3. Il Ministero, acquisito il parere della commissione SQN, riconosce con apposito decreto un unico disciplinare di produzione per singola tipologia di prodotto.

4. Possono essere riconosciuti nel SQN i disciplinari di produzione che contengano:

la denominazione identificativa della tipologia del prodotto riconosciuto nel SQN;

i requisiti per l'alimentazione, superiori e qualificanti rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, in grado di migliorare le caratteristiche della tipologia di prodotto anche dal punto di vista del consumatore;

e/o

i requisiti relativi alle condizioni di allevamento in grado di aumentare il benessere degli animali, superiori rispetto a quanto previsto dalle normative specifiche della filiera in questione.

5. I disciplinari di cui al precedente comma 1, oltre ai requisiti minimi di cui al comma 4 possono inoltre contenere:

requisiti relativi ad aspetti ambientali;

obblighi previsti dalle normative della specifica filiera, in merito all'etichettatura delle informazioni relative agli aspetti qualitativi o all'origine delle produzioni.

6. La commissione SQN è incaricata di valutare il disciplinare di produzione ai sensi della procedura di cui al successivo art. 5. In caso di disciplinari relativi a carni bovine e di pollame la commissione SQN, verifica, inoltre, con gli organi competenti anche la conformità alle normative specifiche in materia di tracciabilità e di etichettatura stabilite a livello nazionale e comunitario.

Art. 5.

Proposta di riconoscimento dei disciplinari di produzione del Sistema di qualità nazionale zootecnia

1. Sono legittimati a presentare al Ministero la proposta di riconoscimento per un disciplinare di produzione del SQN le organizzazioni dei produttori, le associazioni, le cooperative e i consorzi purché dimostrino di essere rappresentativi di almeno il 50% della produzione nazionale relativa alla tipologia di prodotto calcolata.


2. Possono inoltre presentare al Ministero la proposta di riconoscimento per un disciplinare di produzione del SQN le regioni e/o le provincie autonome di Trento e Bolzano, di seguito regioni, purché riunite in un numero minimo di 4 soggetti, ovvero un numero inferiore di regioni purché dimostrino di essere rappresentative di almeno il 50% della produzione relativa alla tipologia di prodotto.

3. Al fine di assicurare che il Sistema di qualità nazionale zootecnia risponda gli sbocchi di mercato attuali e prevedibili il soggetto proponente il riconoscimento di un disciplinare di produzione dovrà produrre la documentazione atta a dimostrare che il disciplinare di produzione risponde agli sbocchi di mercato dal punto di vista della domanda e/o della distribuzione.

4. Al fine di riconoscere il disciplinare di produzione di cui al comma 1, è convocata la commissione SQN entro 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della notizia di richiesta di riconoscimento di un disciplinare per un SQN.

5. Qualora la commissione SQN, effettuate le eventuali modifiche che ritenga opportune, esprima parere favorevole al disciplinare di produzione proposto, lo stesso sarà pubblicato a cura del Ministero nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione eventuali osservazioni adeguatamente motivate e documentate. Trascorsi i trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, in mancanza di osservazioni, la commissione SQN esprime il proprio parere definitivo a seguito del quale il Ministero con proprio decreto provvede al riconoscimento del disciplinare.

6. Qualora dovessero pervenire osservazioni è convocata la commissione SQN con il compito di decidere in merito alle stesse. In tale caso sono invitati a partecipare alle riunioni anche i proponenti il disciplinare nonché i soggetti oppositori.



7. Al fine di favorire la semplificazione ed evitare la duplicazione di oneri nei settori per i quali è prevista normativa specifica in materia di etichettatura, i disciplinari di etichettatura facoltativa, approvati dal Ministero alle organizzazioni del settore primario qualora adeguati al disciplinare di produzione SQN possono essere riconosciuti come rientranti nel SQN ai sensi del presente articolo dalla commissione SQN.

8. Il SQN è applicabile solo successivamente all'assoggettamento dell'operatore al piano di controllo.

Art. 6.

Piano di controllo

1. Il rispetto delle specifiche di processo e/o di prodotto contenute nel disciplinare di produzione riconosciuto ai sensi del precedente art. 4 è verificato da uno o più organismi di controllo pubblici o privati sulla base del piano di controllo.

2. Il piano di controllo è redatto dall'organismo di controllo pubblico o privato sulla base di un piano di controllo tipo predisposto da una apposita commissione mista formata da rappresentanti del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e dalle regioni. Tale commissione verrà istituita con apposito decreto e potrà avvalersi di esperti del settore. La stessa commissione approva i piani di controllo redatti dall'organismo di controllo pubblico o privato.

3. Al fine di assicurare il contenimento dei costi e l'efficienza nell'espletamento dei controlli, il piano di controllo deve essere complementare ai sistemi di controllo già esistenti e non deve prevedere duplicazione di controllo delle medesime specifiche.

Art. 7.

Elenco dei disciplinari e degli operatori che rispettano un disciplinare di produzione del Sistema di qualità nazionale zootecnica.

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, un elenco dei disciplinari rientranti nel SQN cui possono aderire tutti i produttori legittimamente interessati, ricadenti nel territorio comunitario.

2. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco pubblico degli operatori che rispettano un disciplinare di produzione del Sistema qualità nazionale zootecnica, suddiviso per singoli disciplinari di produzione e per regione.

3. L'elenco, di cui al comma 1, è redatto sulla base di elenchi aggiornati forniti dagli organismi di controllo secondo le modalità che saranno individuate con decreto.

4. L'elenco di cui al precedente comma 1, aggiornato annualmente, è pubblicato sul sito internet del Ministero.

Art. 8.

Adesione degli operatori ad un disciplinare rientrante nel Sistema di qualità nazionale zootecnica

1. Possono aderire volontariamente ad un disciplinare di produzione rientrante nel SQN tutti gli operatori ricadenti nel territorio comunitario che rispettino il metodo di ottenimento previsto dal disciplinare di produzione della tipologia di prodotto e si sottopongano al controllo previsto.

2. L'operatore singolo o associato ad organizzazioni dei produttori, associazioni, cooperative, nonché ai consorzi, purché dotati di personalità giuridica, comunica al Ministero ed alle regioni, per il tramite della struttura di controllo individuata, il rispetto di un Sistema di qualità nazionale indicando il disciplinare di produzione cui aderisce.

3. Gli operatori, per favorire la gestione del SQN a cui aderiscono, possono costituirsi in consorzio riconosciuto dal Ministero ai sensi di apposito decreto che verrà emanato entro 6 (sei) mesi dal riconoscimento del primo sistema di qualità zootecnica.

Art. 9.

Vigilanza

1. L'attività di vigilanza è affidata al Ministero e alle regioni secondo modalità stabilite con apposito atto, acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.

Art. 10.

Etichettatura e presentazione


1. Il SQN zootecnica è identificato dalla denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione per la corrispondente tipologia di prodotto, unitamente alla dicitura Sistema di qualità nazionale o al suo acronimo SQN.

2. L'etichetta del prodotto conforme ad un sistema di qualità nazionale - oltre alle informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale - deve riportare:

la denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione;

l'indicazione del paese di origine e di allevamento del prodotto, ove non sia già previsto da specifica normativa.

3. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui al precedente comma 2, è possibile indicare in etichetta il nome del produttore o dell'associazione di produttori, un eventuale marchio commerciale legalmente detenuto dall'organizzazione o dall'associazione, l'indicazione della regione



di origine o di allevamento, purché sia garantita la rintracciabilità dello stesso nonché il nome dell'organismo di controllo pubblico o privato.

4. Sono altresì ammesse in etichetta certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa).

5. L'utilizzo del marchio collettivo, di cui al successivo art. 12, è facoltativo da parte dei produttori.

6. L'etichettatura delle tipologie di prodotto rientranti in un SQN zootecnia e la promozione dello stesso non devono inoltre ingenerare nel consumatore confusione con le denominazioni previste ai sensi dei regolamenti (CE) n. 510/2006 e n. 509/2006 e non devono creare false aspettative nel consumatore nei confronti di caratteristiche salutistiche non comprovate per legge.

Art. 11.

Richiesta di modifica di un disciplinare di produzione

1. Ha titolo a presentare richiesta di modifica di un disciplinare di produzione rientrante nel Sistema di qualità nazionale zootecnia il consorzio di cui all'art. 8 comma 3.

2. In assenza del consorzio riconosciuto, la richiesta di modifica deve essere sottoscritta dagli operatori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione.

3. Alla richiesta di modifica si applica la procedura di cui all'art. 5, comma 4, 5 e 6.

Art. 12.

Il marchio del sistema di qualità nazionale zootecnia

1. Il Ministero con successivo provvedimento istituisce un marchio collettivo unico identificativo del SQN di cui può beneficiare ciascun produttore che rispetti un disciplinare di produzione riconosciuto nel SQN.

2. Il marchio collettivo di cui al precedente comma si affiancherà alla denominazione prevista dallo specifico disciplinare di produzione.

3. L'utilizzo del suddetto marchio da parte dei produttori che rispettano un disciplinare di produzione riconosciuto nel SQN, qualora utilizzato, deve sempre essere associato alla denominazione obbligatoria di cui al precedente art. 10.

4. Nel caso in cui una regione abbia istituito un Sistema qualità regionale zootecnia in conformità alle normative comunitarie e al Sistema qualità nazionale zootecnia previsto dal presente decreto, il marchio del sistema qualità

regionale può essere utilizzato dai produttori in affiancamento al marchio nazionale.

Art. 13.

Valorizzazione

1. Il Ministero e le regioni promuovono l'utilizzazione ed il consumo delle produzioni di qualità conformi ai disciplinari di produzione di cui all'art. 4. L'utilizzazione delle produzioni ottenute con il Sistema di qualità nazionale zootecnia nella ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizio.

Art. 14.

Interventi a sostegno della diffusione dei sistemi di qualità nazionali

1. Il Ministero, per favorire la diffusione del Sistema di qualità nazionale zootecnia, può:

a) promuovere attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del Sistema di qualità nazionale zootecnia;

b) concorrere, nel limite massimo previsto dall'allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, al sostegno dei produttori che aderiscono al Sistema di qualità nazionale zootecnia attraverso il rispetto del disciplinare di produzione.

Art. 15.

Commissione SQN

1. L'art. 3 del decreto ministeriale n. 9021/2009 citato in premessa, è integrato con il comma 6, come di seguito: «6. La commissione SQN, in relazione alle attività oggetto del presente decreto è composta da un rappresentante di ogni regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano. La commissione opera sulla base di un proprio regolamento interno».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro: GALAN

11A03625

